



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

PER IL RIMBORSO DI TRIBUTI DEVONO ESSERE PRODOTTI I DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI ANCHE SE SIANO DECORSI I TERMINI DI CONSERVAZIONE

Sentenza del giorno 11 luglio 2025, n. 874 del 2025 (dep. 15/07/2025) - Corte
di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sardegna, sez. I

Composizione

Di Pietro Giuseppe (Presidente)

Latti Franco (Relatore)

Murino Antonella (Giudice)

154 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - 208 RIMBORSI - IN GENERE

Credito esposto in dichiarazione – Istanza di rimborso - Onere della prova del
credito a carico del contribuente – Decorso dei termini fiscali e civilistici di
conservazione dei documenti – Irrilevanza - Scadenza del termine per
l'accertamento – Rilevanza - Esclusione

Massima

Il contribuente che presenti istanza di rimborso dei tributi deve assumersene
l'onere probatorio e deve produrre i documenti giustificativi a fondamento della
pretesa, anche qualora siano decorsi i termini di conservazione dei documenti
contabili previsti ai fini civilistici e fiscali. (In motivazione la Corte ha precisato
che l'Amministrazione finanziaria ha l'obbligo di verificare i presupposti per il
rimborso e può contestare il credito esposto dal contribuente, anche qualora
siano scaduti i termini decadenziali per l'esercizio del potere di accertamento).

Rif. normativi

Art. 9 DPR 29/09/1973 n. 600

Art. 38 DPR 29/09/1973 n. 603

Art. 43 DPR 29/09/1973 n. 600 art. 43

ufficiomassimariocpgt@finanze.it
<https://massimario.giustizia-tributaria.it>



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Art. 30 DPR 26/10/1972 n. 633 art. 30

Art. 57 DPR 26/10/1972 n. 633 art. 57

Conformità

Cass., SS.UU., Sentenza del 15/03/2016, n. 5069

Cass., Sez. V, Sentenza del 31/01/2018, n. 2392

Anno pubb.

2025